



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

Rep. n. 1906

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 93, commi 4 e 5, e dell'articolo 130 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché degli articoli 91,92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 9/8/2008, relativamente ai lavori di realizzazione impianti fotovoltaici presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Deruta capoluogo.

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di GENNAIO, nella Residenza Municipale di Deruta sita in Piazza dei Consoli n. 15, Ufficio di segreteria, con il presente atto avente per le parti forza di legge a norma degli artt. 1372 e 2702 del Codice Civile;

TRA

Il comune di Deruta, partita I.V.A. n. 00222390544, rappresentato dal Geom. Verbena Vairo, il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in relazione alla determinazione Dirigenziale 319 del 11.07.2012 con la quale è stata approvato lo schema di contratto

E

Il professionista Ing. Luciano Blois, nato a Ferrara il 16.07.1957,



identificato tramite Carta d'identità n. 3157170AA rilasciata dal Comune di Perugia in data 5.04.2011, residente in Perugia, Via Catanelli, 26 - Codice Fiscale n : BLSLON57L16D548B, (P.I. n. 02523140792) iscritto all'Albo degli Ingegneri con il n. A-28058 della provincia di Roma, elettivamente domiciliato, a tutti gli effetti del presente atto presso il Comune di Deruta (PG);

1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'Ing. Luciano Blois, iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Roma al n. A-28058, libero professionista, con studio in Perugia, Via Luigi Catanelli, 26, (c.f. n: BLSLON57L16D548B, Partita Iva n. 02523140792), si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Deruta, relativo alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, nonché alla direzione dei lavori ed al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 93, commi 4 e 5, e dell'articolo 130 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, nonché degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 9/8/2008, relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..



Luciano Blois

Luciano Blois

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.



[Handwritten signature]

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:

- 1. PROGETTAZIONE
 - Progettazione definitiva
 - Progettazione esecutiva
- 2. DIREZIONE DEI LAVORI E ACCESSORI
 - Direzione dei lavori
 - Contabilità dei lavori

[Handwritten signature]

- Accertamento della regolare esecuzione

3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

- Coordinamento progettuale
- Coordinamento esecutivo
- Coordinamento esecutivo con progettazione in corso d'opera

4. PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER S.C.I.A.

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le prestazioni accessorie, speciali e specialistiche, anche se svolte da terzi, necessarie per il completo espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza e salute D. Lgs. n. 81/2008

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare:

- il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione,



Handwritten signature

Handwritten signature



ovvero:


a) redazione piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predisposizione del fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

□ il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, ovvero:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle



Voluntari

Francesco

eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese medesime adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del



Umberto

Francesco

coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto;

3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del decreto, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili e relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i seguenti:

- quanto al coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo;
- quanto al coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 5 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico.

1. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno effettuate e compensate solo se e quando saranno necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 77/1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio, ovvero:

- a) frazionamenti di aree, accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici.

Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. Il tecnico, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà conformarsi alle previsioni del progetto preliminare redatto



Valmarco

Freemantle

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00019938 00002ED8 WDWCLD01
00016121 05/09/2012 10:14:23
0001-00009 80F0CECCDFDFC757
IDENTIFICATIVO : 0109225721017

0 1 09 225721 011 7

dall'ufficio tecnologico comunale e approvato con D.G.C. n. 54 del 28/02/2012.

3. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

4. Il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre n. 5 copie, di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, ecc.);

b) produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta oggetto di intervento;

c) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto informatico in formato standardizzato tipo ".dxf" o ".dwg".

5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti degli elaborati e dei risultati



Valentino

Beccarello

dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7 - Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensione o interruzione dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo, o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì di maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.



Ulmador

freccarolo

Art. 8 - Durata incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, potranno essere interrotti, con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, e vengono come di seguito stabiliti:

- richiesta parere ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (T.I.C.A.): entro 7 (sette) gg.;
- progetto definitivo: entro 15 (quindici) gg. dal rilascio in merito alle modalità e condizioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica stabilite con il T.I.C.A.;
- progetto esecutivo, piano di sicurezza e fascicolo informativo: entro 15 giorni (quindici) dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 9 - Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto.



Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.

2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11 - Determinazione dei compensi

1. Tenuto conto del contenuto della materia è stabilito il corrispettivo per onorari e spese, convenuto ed immutabile ai sensi dell'articolo 2225 c.c., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia ENTRATE QUATTORDIC/62
00019938 00002ED8 WDMCLO01
00016123 05/09/2012 10:14:33
0001-00009 BCC306ZDD4503AD
IDENTIFICATIVO: 01092257210093



quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente e indirettamente, il tutto come da preventivo in atti, in € 19.857,41 (euro diciannovemilaottocentocinquantesette/41) oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 24.988,56.

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e omnicomprensivi; sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da quadro dimostrativo in atti; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione dei lavori (in aumento o in diminuzione), il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti e tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico stesso intenda o debba avvalersi.

Art. 12 - Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 11, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- 30% all'approvazione del progetto esecutivo;

- 70% in rate proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori; in conformità agli artt. n. 76, c. 1°, lett. e) e n. 78, c. 2° del vigente regolamento di disciplina dei contratti comunali, le liquidazioni dei compensi e relativi acconti avverrà con apposita determinazione del dirigente dell'Ufficio Tecnologico dalla quale dovrà emergere anche la regolare esecuzione delle prestazioni professionali svolte.
- 2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, saranno corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfettariamente.
- 3. Qualora, per cause non dipendenti dal tecnico incaricato, l'approvazione del progetto esecutivo non dovesse verificarsi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito nella L. n. 131 del 26/04/1983, il calcolo dei termini per il pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
- 5. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

riscossione, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13 - Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

Art. 14 - Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è definita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche ad unico arbitro designato dalle parti.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Perugia.

Art. 15 - Assicurazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Valentino".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco".

1. Ai sensi dell'articolo 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010, il tecnico incaricato ha presentato una Autocertificazione datata 10.10.2012, con la quale dichiara di aver presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.


3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa.

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed



Handwritten signature

Handwritten signature



efficace per il tecnico incaricato nelle sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto preliminare, mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 35, comma 1, D. Lgs. n. 77 del 25/02/1995 e s.m.i.,

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento, ovvero procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione



appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

▪ che, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136 del 13/08/2010, gli estremi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, al rapporto contrattuale individuato con il CIG n. Z1705B5398 è il n. 000000001015, intestato a Ing. Luciano Blois in essere presso la Banca Popolare di Spoleto Agenzia. n. 2 con sede in Perugia, Via Campo di Marte) codice **IBAN IT21C0570403005000000001015**.

▪ le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

- Luciano Blois nato a il 16.07.1957 residente a Perugia, Via Luigi Catanelli, n. 26, cod. fisc. BLS LCN 57L16 D548B, titolare;

2. Il professionista si impegna, altresì, a comunicare a Codesta Amministrazione Comunale ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

Art. 18 - Tutela della privacy

1. Il Comune di Deruta, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., informa il professionista che i dati raccolti anche con strumenti informatici, saranno trattati nell'ambito del procedimento ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

IL PROFESSIONISTA:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

[Handwritten signature]

